



Roma, Li 28 ottobre 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, è pubblicata la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33 è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto e al chiuso.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Con la risposta a interpello n. 481 del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che resta “non commerciale” la fondazione che detiene partecipazioni societarie a condizione che l'ente si limiti ad una “gestione del tutto statica dei propri investimenti”.

Dal permanere del carattere di non commercialità della fondazione deriva l'inapplicabilità dell'imposta sulle donazioni ai trasferimenti gratuiti di quote societarie.

L'Agenzia delle entrate è giunta a tale determinazione individuando i requisiti che caratterizzano la natura dell'ente in conformità alle disposizioni del Tuir.

In tal senso, il possesso di quote societarie si considera commerciale unicamente in presenza dei requisiti di professionalità, sistematicità e abitualità. Diversamente, qualora la detenzione delle medesime quote si sostanzi in una mera gestione statica delle stesse e nella semplice nomina dei componenti degli organi sociali, in assenza del coinvolgimento della fondazione nelle decisioni

ROMA

Via dei Redentoristi, 9 – 00186
Tel. +39 06 89131373

www.acta-italia.it

C.F.-P.I. 06760100963

MILANO

Via Quintino Sella, 4 - 20121
Tel. +39 02 89096574

operative della società partecipata, lo svolgimento di tale attività non comporta la perdita della natura “non commerciale”.

2. In data 20 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha adottato la risoluzione n. 68 in materia di “Credito di imposta concesso a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Con tale risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) il tax credit previsto a fronte del pagamento dei canoni di locazione, di cui all’articolo 28 del d.l. 34/2020, spetta anche nel caso in cui l’ASD abbia stipulato un contratto di sublocazione.

Più in generale, rientrano tra i beneficiari del credito d’imposta in esame anche gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Questi soggetti risultano ammessi a fruire del tax credit nella misura del 60% dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, purché gli immobili vengano utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

3. Con la risposta ad interpello n. 489 del 21 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del trasferimento di beni dalla sfera istituzionale a quella commerciale dell’attività di una fondazione.

In tale occasione, con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che è realizzativo delle plusvalenze il passaggio dei beni dalla sfera istituzionale a quella commerciale dell’ente anche nel caso in cui tale passaggio non integra, sotto il profilo civilistico, una trasformazione o un conferimento.

4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 10979 del 22 ottobre 2020, si esprime in ordine all’applicabilità dell’articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali.

Con la nota del Ministero pubblicata lo scorso 22 ottobre, viene ammessa la possibilità anche per le cooperative sociali di erogare rimborsi ai volontari.

Sul punto, l’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017 si ricorda che tale disposizione prevede infatti che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione sostitutiva, entro i limiti di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili e comunque, previa adozione da parte dell’organo competente (di regola quello di amministrazione) di una delibera che individui le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

5. Nella nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “in assenza di una specifica prescrizione normativa” le associazioni non riconosciute, anche se costituite con atto pubblico, possono validamente adottare modifiche statutarie con “una semplice scrittura privata” da registrare presso l’Agenzia delle entrate.

Nella nota in esame, il Ministero ammette la possibilità per le associazioni non riconosciute di adeguare i propri statuti senza l’intervento del notaio, anche se costituite per atto pubblico.

Tale determinazione trova, peraltro, sostegno nei principi civilistici di libertà della forma degli atti e di conservazione degli stessi.

Sotto il diverso profilo delle modalità e maggioranze richieste per l’adozione della delibera di modifica statutaria, nella medesima nota, il Ministero ha precisato che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, gli enti dotati della qualifica di Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), entro il prossimo 31 ottobre, possono adottare le modifiche necessarie all’adeguamento degli statuti alla riforma “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

6. **Publicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che apporta alcune modifiche al contenuto del DPCM del 18 ottobre scorso.**

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

- ❖ **lett. e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
- ❖ **lett. f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, **nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; [...];
- ❖ **lett. g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, **è sospeso**; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- ❖ **lett. i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore [...];
- ❖ **lett. m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**;
- ❖ **lett. n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. **Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;
- ❖ **lett. o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- ❖ **lett. bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,**

autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Inoltre, l'allegato 8 riporta le **“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”**. Esse constano in una serie di indicazioni atte ad assicurare occasioni di socialità per adolescenti e bambini, nel maggior grado di sicurezza possibile, onde evitare l'ulteriore propagarsi del virus.

Costituiscono elementi trasversali su cui il documento si concentra: (i) le modalità di accompagnamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni, mentre per i bambini più grandi viene regolato lo svolgimento di attività in piccoli gruppi; (ii) l'attenta organizzazione degli spazi, privilegiando quelli esterni; (iii) il rispetto con particolare attenzione di norme igieniche e di pulizia.

7. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 ottobre il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 istitutivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)

Il decreto definisce le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del RUNTS.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Interpello n. 491 del 2020: precisazioni in merito ai contributi Fasi per i pensionati

Con la risposta ad interpello in commento, l'Amministrazione finanziaria rende precisazioni in merito al corretto trattamento fiscale dei contributi versati da un'azienda per i dirigenti pensionati iscritti al Fondo assistenza sanitaria integrativa (Fasi).

L'interpello è stato reso da una società che ha erroneamente effettuato ritenute IRPEF su contributi che non andavano tassati.

Nel rendere la risposta, l'Amministrazione ricorda i principi già espressi in precedenti documenti di prassi, tra cui la Risoluzione n. 78/2004.

Nello specifico, era qui stato precisato che, ai fini della non concorrenza di tali contributi alla formazione del reddito di lavoro dipendente, occorre rintracciare un collegamento diretto tra il versamento effettuato dall'azienda e la posizione del singolo dipendente pensionato.

Tuttavia, nel caso sottoposto ad esame dell'Agenzia, non si rinviene tale circostanza in quanto l'azienda stessa versa al Fondo un contributo indifferenziato parametrato al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla loro iscrizione al fondo.

In merito al rimborso, invece, è ricordato come la relativa istanza possa essere presentata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento o dal sostituto che ha percepito le somme erroneamente tassate; in aggiunta, si specifica che l'istanza di rimborso va presentata entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrenti dal momento del versamento.

Nello specifico, nell'ipotesi in cui il richiedente sia il sostituto d'imposta, ai fini del rimborso bisogna considerare la data dell'errato versamento della ritenuta; invece, se il richiedente è il sostituto, rileverà la data in cui la ritenuta è stata erroneamente operata.

2. Risposta a interpello n. 439 del 2020: le royalties nella cessione del diritto d'autore

L'Amministrazione finanziaria, mediante l'interpello n. 493 del 2020, rende precisazioni sul tema delle royalties corrisposte da una società italiana ad una cantante residente in svizzera, per l'utilizzo industriale e commerciale delle registrazioni delle sue esecuzioni ed interpretazioni in ogni Paese del mondo.

Più nel dettaglio, tali royalties vanno tassate anche in Italia con applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall'articolo 12 della Convenzione Italia-Svizzera; nel delineare tale trattamento ai fini fiscali, l'Amministrazione finanziaria illustra altresì le differenze esistenti tra tale convenzione e quelle stipulate con altri Paesi, tra cui è menzionata la Germania.

Infatti, nell'ambito della Convenzione siglata tra Italia e Svizzera, l'articolo 12, comma 3, designa come canoni *“i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche - comprese le pellicole cinematografiche e di registrazioni per le trasmissioni radiofoniche e televisive”* e, per tale motivo le royalties corrisposte all'artista sono da assoggettare a imposta, anche in Italia, in misura non eccedente il

5% del loro ammontare lordo.

Di conseguenza, per il trattamento fiscale dei compensi corrisposti a titolo di diritto connesso all'esercizio del diritto d'autore ad artisti residenti in Paesi diversi dalla Germania, con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni, è necessario rinviare alla specifica Convenzione stipulata con il Paese di volta in volta interessato.

3. **Report di produttività aggiornato ad ottobre 2020**

Si segnala la pubblicazione del *Report* sull'andamento dei premi di produttività, aggiornato alla data del 14 ottobre 2020.

Il documento di compone di due parti, ossia nella prima è fornita un'indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale, mentre nella seconda è svolto il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Alla data di chiusura sono state compilate 58.215 dichiarazioni di conformità. Nello specifico, 13.630 dichiarazioni di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di queste 10.532 sono riferite a contratti aziendali e 3.098 a contratti territoriali.

Dei 13.630 contratti attivi, 10.658 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 8.089 di redditività, 6.298 di qualità, mentre 1.578 prevedono un piano di partecipazione e 7.820 prevedono misure di welfare aziendale.

Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per sede legale, delle aziende che hanno depositato le 58.215 dichiarazioni, il 77% è concentrato al Nord, il 17% al Centro il 6% al Sud.

Una analisi per settore di attività economica evidenzia come il 58% delle dichiarazioni si riferisca ai Servizi, il 41% all'Industria e il 1% all'Agricoltura.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. **Risposta ad interpello n. 488 del 2020: aliquota IVA applicabile alle cessioni di lenti a contatto per fini correttivi**

Con la risposta ad interpello n. 488 del 2020, l'Agenzia delle Entrate precisa l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di lenti a contatto correttive.

Il documento di prassi, più nello specifico, afferma che a tali cessioni si applica l'aliquota IVA al 4%, a prescindere dal colore delle lenti, in quanto rappresentato strumenti fondamentali per soggetti affetti da problemi visivi permanenti.

Al contrario, le lenti a contatto colorate utilizzate esclusivamente per fini estetici, continuano a scontare l'aliquota ordinata al 22%.

2. **Risposta ad interpello n. 497 del 2020: è rimborsabili l'IVA applicabile alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici**

La risposta ad interpello in commento, precisa che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici costituiscono beni strumentali ammortizzabili, per i quali l'IVA assolta per il loro acquisto è rimborsabile, secondo le condizioni previste dall'art. 30, comma 2, lett. c) e dall'art. 38-bis, comma 2 del decreto IVA.

In merito alla prima disposizione, l'Agenzia ricorda come il contribuente possa chiedere in tutto o in parte il rimborso in commento, all'atto di presentazione della dichiarazione annuale "*limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche*" I beni e servizi acquistati devono ovviamente essere destinati all'utilizzo in operazioni attive imponibili a IVA o in operazioni che comunque prevedono il diritto alla detrazione. Tale circostanza è fondamentale per l'esercizio della detrazione cui consegue l'emersione del credito IVA da chiedere a rimborso.

Al ricorrere di questi presupposti, il successivo articolo 38-bis, consente al contribuente di ottenere il rimborso del credito IVA anche in relazione a periodi inferiori all'anno "*quando effettua acquisti e di importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili*".

Alla luce del quadro delineato, l'Agenzia ritiene che le colonnine di ricarica, in quanto beni non integrati con il suolo, costituiscono beni strumentali ammortizzabili e, di conseguenza, l'IVA assolta per il loro acquisto, incluse le spese accessorie necessarie per il funzionamento delle stesse, è

rimborsabile secondo le previsioni dell'articolo 30, comma 2, lettera c), del decreto Iva e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, comma 2, al ricorrere delle condizioni indicate nelle due norme.

ALTRE NOVITÀ

1. Proroga tax credit librerie

Si segnala la proroga di una settimana relativamente alla richiesta per il tax credit libreria; lo stesso, in conseguenza della proroga, potrà essere chiesto non più entro il 23 ottobre, ma fino al 30 ottobre 2020, mediante la procedura telematica attiva sul sito istituzionale del Mibact.

Si ricorda, in proposito, che tale agevolazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1, commi da 319 a 321) ed è diretta agli esercenti che svolgono attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati. Ai fini dell'accesso al credito di imposta si richiede che i beneficiari abbiano la sede legale nello Spazio economico europeo; la residenza fiscale in Italia o una stabile organizzazione nel territorio, riconducibile all'attività commerciale cui sono correlati i benefici; classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati); aver avuto nell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

L'ammontare del bonus riconosciuto è pari, per ogni punto vendita, agli importi pagati nell'anno precedente a quello della richiesta, per Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto dell'IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Da ultimo, è da segnalare che tale credito di imposta è spendibile soltanto in compensazione mediante presentazione del modello F24.

2. Il contributo del Comune erogato alle imprese in difficoltà: precisazioni sulla ritenuta di acconto

L'Agenzia delle Entrate, mediante la risposta ad interpello n. 494 del 2020, rende alcune precisazioni in merito al contributo erogato una tantum dal Comune ad imprese in difficoltà collocate nel proprio territorio e soggette a chiusura durante il periodo di emergenza sanitaria connesso al COVID-19.

Nello specifico, tali somme dovranno scontare la ritenuta d'acconto del 4%, non potendo essere equiparata, ai fini fiscali, ai contributi a fondo perduto disciplinato dal decreto Rilancio.

Tale ultima agevolazione, infatti, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP; tuttavia, tale disposizione di favore è applicabile soltanto laddove espressamente previsto, circostanze che, invece, non ricorre in relazione ai contributi corrisposti da regioni, province, comuni e da enti pubblici e privati che sconteranno dunque la suddetta ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

3. Scarto delle e-fatture: precisazioni con il decreto pubblicato in Gazzetta

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 22 ottobre 2020, del decreto che modifica il Dm n. 55/2013 e relativo alle regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni. In particolare, il decreto definisce le cause per cui i documenti inviati possono essere respinti dalle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, tra i motivi che consentono alla PA di respingere le fatture elettroniche sono elencati i seguenti:

- a. La fattura elettronica ricevuta si riferisce ad un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b. Nel documento è omessa o errata l'indicazione del Cig o del Cup;
- c. È omessa o errata l'indicazione del codice di repertorio;
- d. Non sono correttamente indicati i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio;
- e. È omessa o errata l'indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Il rifiuto della fattura va comunicato al cedente/prestatore mediante un documento in formato xml, indicante anche le cause del rifiuto.

Il decreto entrerà in vigore, come specificato nel provvedimento, a partire dal prossimo 6 novembre.

4. Risposta a interpello n. 498 del 2020: precisazioni in materia di *patent box*

Il documento di prassi in commento illustra gli adempimenti dichiarativi che devono essere compiuti ai fini del riconoscimento dell'eccedenza di credito spettante, in relazione al minor reddito imponibile realizzato, a seguito della stipula dell'accordo *patent box*.

In merito ai periodi d'imposta 2019 e 2018, oggetto dell'accordo nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate illustra, concordando con la soluzione prospettata dall'istante che, per il 2019, l'agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello Redditi Sc 2020, che andrà presentato entro il prossimo 30 novembre; per quanto concerne, invece, il 2018 è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore, sia della società sia del consolidato. L'eventuale credito emergente è utilizzabile subito in compensazione.

Invece, per quanto concerne i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, per evidenziare le variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell'accordo, la società può integrare le proprie dichiarazioni e la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello Cnm.

In base a quanto previsto dall'articolo 124, comma 4, Tuir, è la ex controllante a poter disporre del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, a poterne chiedere il rimborso o a utilizzarlo in compensazione.

La stessa, se decide di chiedere il credito a rimborso, può cederlo alla società interpellante; mentre se vuole utilizzarlo in compensazione, può trasferire alla società una somma compensativa, pari all'eccedenza trattenuta.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

Studio ACTA - ENBIMS